

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi

[notificata con il numero C(2002) 5501]

(2003/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (¹), in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, possono essere concesse deroghe alle norme d'origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o territorio, mentre l'articolo 37, paragrafo 4, prevede che in ogni caso si proceda ad un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
- (2) Il 20 febbraio 2002, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di deroga alle norme d'origine per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero non originario dei paesi ACP, importato dalla Colombia nelle Antille olandesi per essere trasformato e successivamente esportato nella Comunità nell'arco di un periodo di cinque anni. Tale deroga dovrebbe incidere positivamente sullo sviluppo dell'industria esistente. I Paesi Bassi hanno chiesto che essa venisse applicata nell'ambito del cumulo dell'origine ACP/CE-PTOM autorizzato per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.
- (3) Il 13 maggio 2002, i Paesi Bassi hanno ritirato la propria richiesta in attesa dei risultati di un ulteriore esame delle possibilità di fornire zucchero dei paesi ACP al produttore in questione.
- (4) Il 4 ottobre 2002, i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori informazioni, in base alle quali i produttori di zucchero in cinque diversi paesi ACP si erano rifiutati, nel maggio e giugno 2002, di fornire lo zucchero richiesto al produttore, mentre un produttore di zucchero della

Guyana si era detto disposto a fornire i quantitativi e la qualità richiesti, anche se a un prezzo (450 USD/tonnellata FOB Georgetown) di gran lunga superiore rispetto a quello dello zucchero colombiano (275 USD/tonnellata franco magazzino acquirente). I Paesi Bassi hanno chiesto che venisse riesaminata la richiesta di deroga alle norme d'origine, in particolare alla luce delle suddette informazioni.

- (5) In particolare, i Paesi Bassi affermano che il costo della manodopera e le spese d'esercizio nelle Antille ammontano a 1 095 570 EUR per 3 000 tonnellate di prodotti finiti. Il valore di questi ultimi ammonta a 3 241 200 EUR.
- (6) Da un esame delle informazioni emerge che, sia nel caso dello zucchero colombiano che di quello della Guyana, il valore aggiunto della transazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, lettera i), supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
- (7) In base alle informazioni fornite dai Paesi Bassi in occasione della richiesta presentata il 20 febbraio 2002, il produttore ha ottenuto, nell'ambito del contingente annuale di 28 000 tonnellate per il 2002, una licenza di importazione per un quantitativo pari a 6 222 tonnellate. Di conseguenza, la richiesta presentata dal produttore per il 2002, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione (²), ammontava a 10 000 tonnellate. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 192/2002, il produttore doveva presentare la propria richiesta per il 2002 alle autorità nazionali nell'arco dei primi dieci giorni lavorativi del febbraio di quell'anno. Il produttore in questione ha presentato la propria richiesta di licenza di importazione prima della presentazione, da parte dei Paesi Bassi, della richiesta iniziale di deroga alle norme d'origine. Nel presentare la richiesta di licenza di importazione, il produttore in questione non poteva supporre che sarebbe stata concessa una deroga alle norme d'origine. Pertanto, egli ha agito d'azzardo, non sapendo se si potessero utilizzare alcuni o tutti i certificati, con l'eventuale rischio di perdere la garanzia.

(¹) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(²) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55.

(8) Alla luce di quanto sopra, la deroga richiesta non appare giustificata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato III. Le informazioni fornite indicano che le norme riguardanti il cumulo dell'origine possono fornire una soluzione al problema. In particolare, non sono state fornite informazioni a dimostrazione del fatto che la transazione basata sull'utilizzo di zucchero della Guyana sarebbe così antieconomica da costringere il produttore a cessare le proprie attività. Inoltre, dal momento che il valore aggiunto della transazione nel caso dello zucchero colombiano e di quello della Guyana supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, non si applica l'articolo 37, paragrafo 7.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È respinta la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio riguardante le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, presentata inizialmente il 20 febbraio 2002 dai Paesi Bassi e completata il 4 ottobre 2002.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione